

Privati
Business

CATTOLICA&MOTORI

ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI VEICOLI COMMERCIALI

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI
DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CVT VEICOLI COMMERCIALI

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M COMMERCIALI CVT 2 - ED. 07/2021) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP VC)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ VC)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

EDIZIONE 07/2021



MOBILITÀ



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	5
--------------------------------------	---

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	11
--	----

GARANZIE C.V.T.

SEZIONE GARANZIE C.V.T.	18
Incendio	18
Collisione con animali selvatici	19
Eventi atmosferici	20
Furto	21
Atti vandalici	23
Kasko	24
Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie ..	26
Ritiro patente	26

GARANZIE AGGIUNTIVE

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE	28
Pacchetti	28
Norme comuni	28
Tabella riassuntiva dei pacchetti: POWER, PLUS POWERPLUS E ULTRA POWERPLUS	32
Pacchetto Travel	34
Pacchetto Camper	35
Merci trasportate	37

ACTIVE SECURITY

SEZIONE ACTIVE SECURITY	39
-------------------------------	----

PRODOTTI “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”

SEZIONE GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4 X 4”	45
Norme comuni	45
Incendio e ricorso terzi da incendio	46
Furto	47
Garanzie complementari	49
Kasko	51
Eventi speciali	52

PROTEZIONE CONDUCENTE, INFORTUNI CONDUCENTE E LOCOMOZIONE CAMPER

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE	53
Condizioni generali	53
Invalidità permanente	55
Morte per infortunio	59
Diarìa da ricovero	59
Rimborso spese di cura per infortunio	60
SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE	61
Infortunì A	61
Invalidità permanente	62
Infortunì B	66
Invalidità permanente	68
Morte per infortunio	70
SEZIONE LOCOMOZIONE CAMPER	71
Condizioni generali	71

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Sezione GARANZIE C.V.T. e Sezione GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” e “FATA 4X4”	79
Sezione Garanzie aggiuntive	84
Pacchetti	84
Merci trasportate	84
Sezione Protezione conducente	86
Sezione Infortuni conducente	87
Infortunì A	87
Infortunì B	89
Sezione Locomozione Camper	90

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Relativamente alle garanzie “Tutela su misura” e “Fata 4x4”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo incluse senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo, ad eccezione degli apparecchi fono-audio-visivi.

Accessori fono-audio-visivi non di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Active Security

Dispositivo satellitare di proprietà della Società Telematica avente al proprio interno un localizzatore GNSS e un modulo telefonico GSM-GPRS, che permette il collegamento con il Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti. Esso consente la localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca dello stesso a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

Allestimenti speciali

Le **installazioni stabilmente fissate al veicolo**, non rientranti nella definizione di “Accessori fono-audio-visivi non di serie” o di “Optional non di serie”, e non comprese nel valore di listino del veicolo; nonché le **modifiche strutturali del veicolo annotate sul libretto di circolazione**, eseguite dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o eseguite da altra azienda specializzata, previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente”.

Il loro valore deve essere compreso nel Valore assicurato.

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

Antifurto satellitare

Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.

Apparecchi fono-audio-visivi

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari e altre apparecchiature analoghe.

(Definizione relativa alla sezione delle garanzie “Tutela su misura” e “Fata 4x4”).

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Relativamente alle garanzie “Protezione Conducente” e “Infortuni conducente”: l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione.

B**Bufera**

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

C**Carta Verde**

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica, o su area a questa equiparata.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di abbonamento

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regola fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.

C.V.T.

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A..

D**Degrado commerciale**

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

E**Esplosione**

Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

F**Frana**

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.

G

Grandine

Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

I

Inondazione

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infocar

Listino di "Quattroruote Professional – Valore assicurato" che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, come stabilito dalla legge. (Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente", "Infortuni conducente" e "Locomozione Camper").

L

Legge

Si intende il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

M

Minimo non indennizzabile

Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.

O**Optional non di serie**

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fonco-audio-visivi.

P**Polizza**

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Prima immatricolazione

Si intende la data di Prima immatricolazione al P.R.A..

In caso di veicolo di provenienza estera si intende la data di Prima immatricolazione effettuata all'estero.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R**R.C.A.**

Responsabilità Civile Auto.

Rapina

Azione delittuosa, consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente", "Infortuni conducente" e "Locomozione Camper": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

S

Scoperto

La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza che **rimane a carico dell'Assicurato**.

Sforzo

Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato. (Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente", "Infortuni conducente" e "Locomozione Camper").

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Un evento non intenzionale e inatteso, al di fuori del controllo dell'assicurato, che risulti in un danno per il quale è prestata la garanzia.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

T

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

U

Uragano

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

V

Valore assicurato

Importo indicato in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione relativo al veicolo assicurato.

Veicolo

autoveicoli ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova, macchine operatrici e macchine agricole in genere.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

LE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Le garanzie contenute in questo fascicolo aggiungono tutele alle coperture previste dagli obblighi di Legge. In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie facoltative trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- garanzie C.V.T. (Incendio e Collisione con animali selvatici, Eventi atmosferici, Furto e Atti vandalici, Kasko, Ritiro patente)
- garanzie Aggiuntive (pacchetti acquistabili da chiunque: Power, Plus Powerplus, Ultra Powerplus, Camper, Travel – pacchetti validi solo per contratti già in essere e per i quali il cliente accetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Plus Power, Ultra Power, Large, XLarge, SuperLarge, Kit base A, Kit base B, Kit base D, Kit cristalli A, Kit cristalli B, Kit cristalli D, Kit plus C, Kit plus D, Kit Aggiuntive)
- Active Security
- Garanzie C.V.T. “Soluzione Auto (tutela su misura)” e “Fata 4x4” (le due opzioni sono valide solo per contratti già in essere e per i quali il cliente accetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Incendio e Ricorso terzi da incendio, Furto, garanzie Complementari, Kasko, Eventi speciali)
- Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura per infortunio)
- Locomozione Camper (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero)
- Infortuni del conducente (valida solo per contratti già in essere e per i quali il cliente accetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Infortuni A e Infortuni B).

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Active

Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della Polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, **s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione una nuova proposta di premio al Contraente, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini di cui al 2° comma.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

Le parti possono comunque comunicare l'intenzione di non rinnovare il rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti analoghi, per esempio la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo la relativa documentazione e autocertificazione di distruzione/eliminazione dei documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato, salvo il caso di furto o rapina.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto (soluzione non possibile in caso di presenza della clausola Active Security).

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:

- dello stesso intestatario al P.R.A.;
- dello stesso locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiore a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui più soggetti ne siano titolari, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia alla classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.**

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al suo conguaglio sulla base della **tariffa in vigore al momento della sostituzione**.

Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, **la Compagnia non effettuerà alcun rimborso**, ma procederà all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può **risolvere il Contratto** con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, dal momento della **consegna della copia**:

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà**, nel caso di alienazione del veicolo;
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita, la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché nella stessa data sia stata presentata tutta la documentazione e siano restituiti il certificato e l'eventuale Carta Verde (se rilasciata).

Restituzione del premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



CASI SPECIFICI

In caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita.

Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il Contratto si risolve senza restituzione di premio.

CESSIONE DEL CONTRATTO

È facoltà della Compagnia accettare la richiesta di cessione del Contratto di Assicurazione all'acquirente del veicolo.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.



OPZIONE TARIFFARIA ACTIVE

Se si usufruisce dell'opzione "Active":

- in caso di "Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione)" e "Risoluzione del Contratto", **si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo**, come previsto nell'omonima sezione;
- non è possibile scegliere la soluzione di cessazione del rischio "cessione del Contratto".

ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 8 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del "Codice del Consumo", è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia), salvo per l'Active Security per la quale è competente quella ove ha sede la Società Telematica.

ART. 9 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione **sono a carico del Contraente**.

ART. 10 R.C.A.

Nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso la Compagnia anche per la garanzia di R.C.A., le presenti condizioni integrano quelle R.C.A..

ART. 11 VALORE ASSICURATO E SUCCESSIVI ADEGUAMENTI AUTOMATICI

All'atto della stipula del Contratto il Contraente deve dichiarare:

- a quale marca, modello e allestimento corrisponde il veicolo assicurato, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional,
- il mese e l'anno di Prima immatricolazione, in Italia o all'estero.

Sempre all'atto della stipula, il Contraente potrà scegliere tra due opzioni, assicurare il proprio veicolo al valore commerciale o, se sono trascorsi meno di 6 mesi dalla Prima immatricolazione, assicurarlo al valore di fattura. Se sceglie:



- **Valore assicurato al valore commerciale**

l'importo da indicare in Polizza è il **valore commerciale del veicolo desunto da Infocar** (o in assenza, quello risultante nelle riviste specializzate) **esclusi gli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie**, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente. **In presenza di Allestimenti speciali il valore corrispondente deve essere compreso nel Valore assicurato;**



- **Valore assicurato al valore di fattura**

l'importo da indicare in Polizza è pari al **valore presente sulla fattura d'acquisto** del veicolo, **compresi gli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie** ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente. **Copia della fattura d'acquisto deve essere presentata all'atto della stipula. In presenza di Allestimenti speciali il valore corrispondente deve essere compreso nel Valore assicurato.**

Per entrambe le opzioni, in presenza di Optional e Accessori fono-audio-visivi non di serie, è **necessario che la relativa Estensione sia espressamente indicata in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul Certificato di Assicurazione.**

ADEGUAMENTI AUTOMATICI SUCCESSIVI (valido solo per Veicoli commerciali con peso fino a 3.500 Kg e per la sezione garanzie C.V.T.)

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipula, la Compagnia provvede ad adeguare automaticamente il Valore assicurato al valore commerciale del veicolo, determinato in base alla quotazione di Infocar, e, di conseguenza, ad adeguare il relativo premio.

Tale regola generale non si applica, nel caso in cui sia scelta l'opzione "Valore assicurato al valore di fattura" e il valore inizialmente assicurato in Polizza sia superiore al valore commerciale del veicolo, determinato in base ai listini Quattroruote Professional.

In tal caso, l'adeguamento del Valore assicurato è effettuato applicando al Valore assicurato dell'anno precedente la percentuale di svalutazione rilevabile sui listini Infocar, e, di conseguenza, viene adeguato il relativo premio.

Il Contraente è comunque tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie.

L'adeguamento automatico avviene anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale, fatta salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.

Nel caso in cui il **Valore assicurato adeguato** risulti **pari** alla quotazione di Infocar, si considera in automatico applicata l'opzione **Valore assicurato al valore commerciale.**

L'adeguamento automatico del Valore assicurato non trova applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattroruote Professional, ossia per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.

ART. 12 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, **il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.**

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente **manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità**, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

GARANZIE C.V.T.

LE SCELTE DI PROTEZIONE

In questa Sezione vengono indicate le garanzie a tutela del patrimonio, che può essere danneggiato dagli eventi "possibili" nella vita di un guidatore.

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:

- Incendio;
- Collisione con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Furto;
- Atti vandalici;
- Kasko;
- Ritiro patente (opzione che può essere mantenuta solo se già in corso).

Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.

SEZIONE GARANZIE C.V.T.

INCENDIO

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- incendio;
- azione di un fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto. La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza.



Sono esclusi i danni:

- **causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;**
- **occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche**, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

ART. 3 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.

La garanzia è prestata:



- a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
- alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Limite di indennizzo	Massimo 3.000 euro (o valore commerciale del veicolo se inferiore)
----------------------	---

ART. 4 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Alla garanzia Collisione con animali selvatici si applicano le limitazioni alla copertura previste per la garanzia incendio elencate al precedente art. 2 "Limitazioni alla copertura".

Inoltre, **la garanzia non è operante:**

- per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo, se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
- per i danni avvenuti sulla rete autostradale.

EVENTI ATMOSFERICI

ART. 5 CHE COS'È ASSICURATO

La garanzia Eventi atmosferici può essere prestata in due forme: **BASE ed ESTESA**.

Garanzia BASE

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo e indicati in Polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine.

Garanzia ESTESA

A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 6 "Limitazioni alla copertura", la garanzia è estesa, oltre ai danni materiali e diretti per gli eventi descritti nella garanzia Base, anche per quelli conseguenti a:

- alluvioni e inondazioni;
- invasione d'acqua conseguente ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane e smottamenti purché non derivanti da eruzioni vulcaniche;
- terremoto **con indennizzo massimo di 10.000 euro e con il limite del valore commerciale del mezzo al momento del sinistro.**

ART. 6 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Le garanzie Base ed Estesa sono prestate:

- **purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti;**
- **con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.**

Sono esclusi i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;**
- **occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni** sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **avvenuti a seguito di** alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.



FURTO

ART. 7 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.



OPZIONE ACTIVE SECURITY

Nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto l'opzione Active Security, e questa risulti quindi espressamente indicata in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione, è attivo il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (per maggiori dettagli si rimanda alla Sezione Active Security).

ART. 8 RECUPERI



L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 9 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Inoltre, all'Assicurato è richiesto di collaborare per il disbrigo delle formalità relative al trasferimento di proprietà, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Compagnia e agevolando le operazioni connesse.

RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato può scegliere se:

- **procedere alla vendita** del veicolo tramite la Compagnia;
- **rientrarne in possesso** restituendo l'indennizzo alla Compagnia.

In questo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

Tuttavia, se la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Compagnia e Assicurato.

ART. 9 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

In relazione alla marca/modello **le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.**

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Limitatamente alla garanzia furto, qualora risulti **espressamente indicato in Polizza e/o sul certificato di Assicurazione** che:

- il veicolo assicurato è dotato di antifurto satellitare;
- è stata acquistata l'opzione tariffaria Active Security;

la garanzia furto totale, sarà prestata:

- **con lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza**, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino installati, efficienti e regolarmente in funzione;
- **con lo scoperto pari al 30% del danno**, indipendentemente dallo scoperto ed eventuale relativo minimo non indennizzabile indicati in Polizza, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino non attivi, non regolarmente funzionanti o non installati.



Sono esclusi i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i **danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali**;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato** di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie**;
- **occorsi durante la partecipazione a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

ATTI VANDALICI

ART. 10 CHE COS'È ASSICURATO

La garanzia può essere prestata nella forma completa o Solo incendio doloso.

Atti vandalici (forma completa)

La Compagnia indennizza i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo, regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di Prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Limitatamente ai **danni parziali** se si verificano:

Entro 4 anni dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Tra il 5° e 6° anno dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro
Dal 7° anno dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro

Solo incendio doloso

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti avvenuti al veicolo per il solo caso di incendio doloso.

La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di Prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Limitatamente ai **danni parziali** se si verificano:

Entro 4 anni dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Tra il 5° e 6° anno dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro
Dal 7° anno dalla Prima immatricolazione	Valore assicurato è il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a 1.750 euro

Indipendentemente dal Valore assicurato identificato sulla base dello schema precedente, sul danno parziale liquidabile a termini di Polizza, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza.

ART. 11 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza.



Sono esclusi i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato** di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;**
- **da circolazione;**
- **occorsi durante la partecipazione a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

ART. 12 DEROGA AL DEGRADO D'USO PER DANNO DA FURTO TOTALE SU AUTOCARRI CONTO PROPRIO FINO A 3.500 KG.

Se espressamente indicato in Polizza e **limitatamente ai mesi indicati**, il danno da furto totale viene liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di Prima immatricolazione.

KASKO

ART. 13 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti durante la circolazione dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (**garanzia solo collisione**);
- collisione, urto o ribaltamento (**garanzia completa**).

ART. 14 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

La garanzia Kasko può essere prestata nelle forme:

- garanzia completa

e

- solo collisione,

con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati sul Contratto.



Sono esclusi i danni:

- **subiti a causa di traino attivo o passivo**, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- **conseguenti a furto** (consumato e tentato), rapina e incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- **avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- **determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **alle ruote** (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza** in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
- **agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie**;
- dovuti a **vizi di costruzione**;
- riconducibili alla **garanzia cristalli**;
- riconducibili alla **garanzia Atti vandalici**;
- derivanti da **incendio esplosione e/o scoppio**;
- **occorsi**
 - **in autodromo**;
 - **durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - **a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose**;
 - **durante la guida dell'allievo**, su autoveicolo adibito a scuola guida, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- **avvenuti in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni.

ESTENSIONE OPTIONAL E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE

ART. 15 CHE COS'È ASSICURATO

A parziale deroga di quanto indicato negli articoli "Limitazioni alla copertura" delle garanzie:

- Incendio,
- Collisione con animali selvatici,
- Eventi atmosferici,
- Furto,
- Atti vandalici,
- Kasko,

la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.

L'indennizzo non potrà superare il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza a seconda della garanzia colpita (per esempio in caso di Furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia Furto). L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a 8.000 euro.

Tali limiti di indennizzo non sono applicati nel caso in cui sia stata scelta l'opzione **Valore assicurato al valore di fattura**, e si verifichi uno dei seguenti casi:

- al momento del sinistro il Valore assicurato sia superiore al valore commerciale del veicolo;
- il sinistro accada entro il primo anno dalla data di Prima immatricolazione e il Valore assicurato sia inferiore o uguale al valore commerciale del veicolo.

ART. 16 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Si applica l'articolo "Limitazioni alla copertura" specifico della garanzia colpita (per esempio: se colpita la garanzia Incendio trova applicazione l'art. 2 "Limitazioni alla copertura").

RITIRO PATENTE

ART. 17 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita nel caso in cui allo stesso sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente italiana di guida per veicolo a motore – ai sensi dell'art. 129 del "Codice della Strada" – **in conseguenza diretta ed esclusiva** di incidenti da circolazione:

- che siano avvenuti durante il periodo di validità della presente Polizza,
- e che abbiano provocato la morte o lesioni personali, o gravi danni ai veicoli.

Ciò a condizione che l'Assicurato venga assolto o prosciolto da eventuale imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso.



ART. 18 PERSONE ASSICURATE

Garanzia P

Operante per la persona indicata in Polizza, purché guidi un veicolo per il quale è abilitato.

Garanzia V

Operante nei confronti della persona che guida il veicolo assicurato in Polizza per la R.C.A., purché sia abilitata a guidarlo.

ART. 19 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



L'Assicurazione non è operante se:

- all'Assicurato in precedenza è già stata sospesa la patente, senza che la Compagnia ne sia a conoscenza;
- al momento del sinistro l'Assicurato non è in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione;
- al momento del sinistro l'Assicurato guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta e dichiarata o non ottempera agli obblighi in essa prescritti;
- il sinistro si è verificato durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni sono stati causati da dolo dell'Assicurato;
- al momento del sinistro il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- i sinistri sono avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni;
- i sinistri sono avvenuti in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

GARANZIE AGGIUNTIVE

GARANZIE FACOLTATIVE AGGIUNTIVE

In questa Sezione vengono indicate una serie di garanzie aggiuntive, proposte in modalità "pacchetto", per integrare la tutela del proprio veicolo.

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive: Pacchetti e Merci trasportate.

Il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti Pacchetti:

- POWER
- PLUS POWERPLUS
- ULTRA POWERPLUS
- TRAVEL
- CAMPER

Il contraente può inoltre acquistare la garanzia aggiuntiva:
MERCİ TRASPORTATE

Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.

PACCHETTI

NORME COMUNI

ART. 1 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **i sinistri avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

ART. 2 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

ART. 3 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

ART. 4 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

ART. 5 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, **previa presentazione di copia della denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza**, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

ART. 6 INTERVENTO AUTOAMBULANZE

La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'Assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

ART. 7 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA



Sono risarciti i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico:

- **comprovato da** una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente,
- che dovrà essere presentata alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.

L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

ART. 8 DANNI INDIRETTI



L'Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla **forzata impossibilità d'uso** del veicolo in conseguenza di:

- incendio con distruzione totale del veicolo;
- furto senza ritrovamento dello stesso.

L'indennizzo sarà corrisposto:

- **per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso,
- **con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa**,
- a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

ART. 9 DANNI AI BAGAGLI E AGLI ATTREZZI DI LAVORO TRASPORTATI

La Compagnia indennizza l'Assicurato e i trasportati per i danni:

- ai bagagli,
 - agli strumenti ed attrezzi utili all'esercizio dell'attività lavorativa,
- che si trovano sul veicolo, in conseguenza di:

- incidente con altro veicolo identificato;
- incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato, del proprietario del veicolo e dei trasportati, per esempio: indumenti, oggetti d'uso personale, **il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, e le attrezzature di lavoro.**

Sono esclusi dalla garanzia:

- orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono-audio-visivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti d'artigianato e d'arte, Hi-Fi, Hi-TECH, computer ed accessori;
- i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato e/o i trasportati devono **far constatare i danni ad una Autorità** (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale per permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.

ART. 10 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA

In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo, la Compagnia risarcisce all'Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.



Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

ART. 11 SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO PER FURTO O SMARRIMENTO DELLE TARGHE

In caso di smarrimento o furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

La garanzia non è prestata se il danno risulta indennizzabile da altra garanzia prestata con la presente Polizza.

ESTENSIONE (valida per i soli autoveicoli per trasporto cose)

In caso di incendio, furto o rapina, indennizzabili ai sensi di Polizza, **che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le spese documentate** sostenute dall'assicurato in caso di:

- immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro veicolo acquistato in sostituzione di quello assicurato entro tre mesi dall'evento;
- ottenimento dei documenti necessari alla liquidazione del danno.

ART. 12 SPESE DI LAVAGGIO E DI DISINFEZIONE DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il suo ritrovamento.

ART. 13 RIPRISTINO AIRBAG E CINTURE DI SICUREZZA

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione in conseguenza di incidente da circolazione con altro veicolo identificato.

La garanzia è prestata **previa presentazione della fattura**.

La garanzia non è prestata se:

- il danno è stato risarcito dal responsabile civile,
- il danno risulta indennizzabile da altra garanzia prestata con la presente Polizza.

ART. 14 DANNI AI BOX DI PROPRIETÀ

La Compagnia risarcisce al Contraente le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale, di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.

ART. 15 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.



TABELLA RIASSUNTIVA DEI PACCHETTI: POWER, PLUS POWERPLUS E ULTRA POWERPLUS

Nella tabella che segue sono evidenziate le garanzie prestate e i relativi limiti massimi di indennizzo per sinistro, salvo diversa precisazione.

TIPO DI GARANZIA	PACCHETTI		
	POWER	PLUS POWERPLUS	ULTRA POWERPLUS
Articolo 2 Spese di recupero e parcheggio	260 euro	500 euro	500 euro
Articolo 3 Spese per la duplicazione della patente di guida	250 euro	250 euro	250 euro
Articolo 4 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi	250 euro	500 euro	500 euro
Articolo 5 Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate	260 euro	500 euro	500 euro
Articolo 6 Intervento autoambulanze	155 euro	155 euro	155 euro
Articolo 7 Soccorso vittime della strada	155 euro	155 euro	155 euro
Articolo 8 Danni indiretti	11 euro al giorno	11 euro al giorno	11 euro al giorno
Articolo 9 Danni ai bagagli e agli attrezzi di lavoro trasportati	Non prevista	300 euro	300 euro
Articolo 10 Garanzia tasa automobilistica	Prestata	Prestata	Prestata
Articolo 11 Spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe	Per furto o smarrimento targhe 100 euro Per perdita totale veicolo Non prevista Per documenti per liquidazione Non prevista	Per furto o smarrimento targhe 500 euro Per perdita totale veicolo 350 euro Per documenti per liquidazione 100 euro	Per furto o smarrimento targhe 500 euro Per perdita totale veicolo 350 euro Per documenti per liquidazione 100 euro
Articolo 12 Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina	Non prevista	100 euro	100 euro

TIPO DI GARANZIA	PACCHETTI		
	POWER	PLUS POWERPLUS	ULTRA POWERPLUS
Articolo 13 Ripristino airbag e cinture di sicurezza	Non prevista	500 euro	500 euro
Articolo 14 Danni ai box di proprietà	Non prevista	2.000 euro	2.000 euro
Articoli 15 Assicurazione cristalli	Non prestata	Per riparazione: 750 euro per anno assicurativo Per sostituzione: – 750 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 400 euro per anno assicurativo (presso altri centri) Acquistando l'estensione del massimale a 1.500 euro Per riparazione: – 1.500 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 700 euro per anno assicurativo (presso altri centri) Per sostituzione: – 1.500 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 600 euro per anno assicurativo (presso altri centri)	Per riparazione: 750 euro per anno assicurativo Per sostituzione: – 750 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 400 euro per anno assicurativo (presso altri centri) Acquistando l'estensione del massimale a 1.500 euro Per riparazione: – 1.500 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 700 euro per anno assicurativo (presso altri centri) Per sostituzione: – 1.500 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 600 euro per anno assicurativo (presso altri centri)
Elenco dei centri convenzionati presente all'indirizzo www.cattolica.it/servizi-cristalli			

PACCHETTO TRAVEL

Nella tabella che segue sono evidenziate le garanzie prestate e i relativi limiti massimi di indennizzo per sinistro, salvo diversa precisazione.

TIPO DI GARANZIA	PACCHETTO TRAVEL
Articolo 2 - Spese di recupero e parcheggio	260 euro
Articolo 3 - Spese per la duplicazione della patente di guida	250 euro
Articolo 4 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi	250 euro
Articolo 5 - Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate	260 euro
Articolo 6 - Intervento autoambulanze	155 euro
Articolo 7 - Soccorso vittime della strada	155 euro
Articolo 8 - Danni indiretti	11 euro al giorno
Articolo 10 - Garanzia tassa automobilistica	Prestata
Articolo 11 Spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe	100 euro
Articoli 15 - Assicurazione cristalli	Per riparazione: 800 euro per anno assicurativo Per sostituzione: 800 euro per anno assicurativo con franchigia fissa ed assoluta di 100 euro Acquistando l'estensione del massimale a 1.500 euro Per sostituzione: – 1.500 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 800 euro per anno assicurativo (presso altri centri)
Elenco dei centri convenzionati presente all'indirizzo www.cattolica.it/servizi-cristalli	

PACCHETTO CAMPER

ART. 16 RICORSO TERZI DA INCENDIO

Ad integrazione di quanto previsto nell'oggetto del Contratto della garanzia R.C.A., l'indennizzo per i danni materiali e diretti ai mobili e agli immobili di terzi dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione, s'intende elevato a 350.000 euro.

Sono comunque esclusi:

- **i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato**, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato stesso;
- **i danni determinati da dolo** del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

ART. 17 DANNI DA RODITORE

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare l'impianto elettrico ed idrico del veicolo indicato in Polizza a seguito di danni materiali e diretti prodotti da roditori.

ART. 18 TRASPORTO CAMPER

La Compagnia indennizza, nei limiti ed alle condizioni previste per la garanzia Incendio, i danni materiali e diretti subiti dall'autocaravan assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al Conducente, dell'autocaravan stesso a bordo di treni o navi traghetto nei seguenti casi:

- affondamento, deragliamento del vettore;
- allagamento della stiva;
- scontro del vettore con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal codice della navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui l'autocaravan è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

- i danni subiti dall'autocaravan assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore;
- i danni derivanti dall'urto dell'autocaravan assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

DOVERI DEL CONTRAENTE

Nel caso di sinistro, **i reclami per i danni provocati all'autocaravan** dovranno essere **immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico**, che provvederanno a redigere per conto del passeggero **il rapporto danni**; il passeggero dovrà sottoscrivere tale rapporto. **Copia del rapporto dovrà essere consegnata alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato.**

ART. 19 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, lucernari ed eventuali botole) realizzati anche con materiale diverso dal cristallo ma che permetta comunque il passaggio di luce, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

Nella tabella che segue sono evidenziate le garanzie prestate e i relativi limiti massimi di indennizzo per sinistro, salvo diversa precisazione.

TIPO DI GARANZIA	PACCHETTO CAMPER
Articolo 2 - Spese di recupero e parcheggio	500 euro
Articolo 3 - Spese per la duplicazione della patente di guida	250 euro
Articolo 4 - Spese per sottrazione o smarrimento chiavi	500 euro
Articolo 5 - Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate	500 euro
Articolo 6 - Intervento autoambulanze	155 euro
Articolo 7 - Soccorso vittime della strada	155 euro
Articolo 8 - Danni indiretti	11 euro al giorno
Articolo 10 - Garanzia taxa automobilistica	Prestata
Articolo 11 Spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe	500 euro
Articolo 16 - Ricorso terzi da incendio	Prestata
Articolo 17 - Danni da roditore	2.000 euro
Articolo 18 - Trasporto camper	Prestata
Articoli 19 - Assicurazione cristalli	Per sostituzione: – 1.000 euro per anno assicurativo (presso i centri convenzionati) ovvero – 500 euro per anno assicurativo (presso altri centri)
Elenco dei centri convenzionati presente all'indirizzo www.cattolica.it/servizi-cristalli	

MERCI TRASPORTATE

ART. 20 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza l'Assicurato per i **danni materiali e diretti subiti dalle merci**, intendendosi per queste le materie prime, i prodotti semilavorati o finiti, **che l'Assicurato:**

- detiene in relazione all'attività svolta,
- trasporta sul veicolo ad uso proprio assicurato con la presente Polizza,

avvenuti durante la circolazione in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, **a causa di:**

- incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- collisione del veicolo con altri veicoli identificati purché non si tratti di sinistro R.C.A. con responsabilità attribuita alla controparte (nel caso di corresponsabilità, l'indennizzo riguarderà la porzione di danno non liquidata dalla controparte);
- ribaltamento non volontario del veicolo che non consenta il proseguimento con mezzi propri.

Tali eventi devono lasciare **evidenze constatabili sul veicolo assicurato** e la circolazione deve essere avvenuta **in aree pubbliche** o in aree ad esse equiparabili.

Le merci dovranno essere identificate sul documento di trasporto o su documento equivalente se presente.

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone legittimate all'uso del veicolo assicurato e si estende alle traversate marittime del veicolo tra porti italiani su navi e traghetti purché le merci rimangano a bordo del veicolo assicurato.

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione a norma dell'articolo 1916 del codice civile nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone, dipendenti e non, che legittimamente detengono il mezzo.

La copertura opera durante il tragitto, con le merci a bordo, dal luogo di partenza al luogo di destinazione.

Limite di indennizzo	2.000 euro per sinistro e per anno
Franchigia	100 euro per sinistro

ART. 21 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Sono esclusi dalla garanzia Merci trasportate i danni:

- **determinati da inidoneità del veicolo al trasporto**, cattivo stivaggio, difetto o vizi delle merci, inadeguatezza dell'imballaggio e della preparazione al trasporto;
- **verificatisi in conseguenza di Trasporto non conforme** alle leggi vigenti;
- **occorsi alle merci trasportate sul veicolo assicurato, nel caso in cui vi sia la compresenza di altre polizze operanti stipulate contro i danni alle merci trasportate;**
- conseguenti a furto, sottrazione, appropriazione indebita, mancata consegna, smarrimento delle merci trasportate;
- **occorsi a** orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono-audio-visivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti d'artigianato e d'arte, carte valori, monete, francobolli, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, audiovisivi, HI-FI, HI-TECH, computer ed accessori, apparecchi per

telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti di collezionismo, merci deperibili trasportabili solo con appositi sistemi refrigeranti, merci infiammabili, tossiche, esplosive, merci usate o già danneggiate;

- **determinati o agevolati da dolo** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **conseguenti a bagnamento**, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione;
- **verificatisi durante le operazioni di carico e scarico**;
- **causati da combustione spontanea**;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra**, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa, cattura, sequestro;
- **causati da ordigni bellici**;
- **verificatisi in conseguenza di atti terroristici**, di vandalismo e sabotaggio.

ACTIVE SECURITY

PER LA RICERCA DEL VEICOLO

In questa Sezione viene indicata una soluzione per integrare la protezione del proprio veicolo, tramite un dispositivo che in caso di furto o rapina ne faciliterà la ricerca.

SEZIONE ACTIVE SECURITY

Premessa

L'opzione è valida solo se espressamente richiamata in Polizza e/o sul certificato di Assicurazione.

Garanzie valide solo per autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg.

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

Il Contratto di abbonamento, regolato dalle presenti Condizioni Generali, ha per oggetto la fornitura e l'installazione di un dispositivo di localizzazione satellitare (Active Security) concesso dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito per l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

ART. 2 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA

Il Contratto di abbonamento è stipulato contemporaneamente al Contratto emesso dalla Compagnia, ne ha la medesima durata, ed è accessorio e causalmente collegato allo stesso.

Il pagamento del premio del Contratto emesso dalla Compagnia esprime adesione del Contraente al Contratto di abbonamento di comodato d'uso gratuito dell'Active Security. Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.

Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della Polizza di Assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.

A tal fine il Contraente:

- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Compagnia comunicazioni in ordine alla sussistenza della Polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.

ART. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Condizione per l'erogazione del Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina è la corretta installazione e attivazione dell'Active Security a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Compagnia e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 6 "Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ed operatività dei servizi".

Il Contraente, firmando il Contratto:

- acconsente all'attivazione dell'Active Security e rende possibile l'erogazione del servizio indicato ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia.

Servizio di Ricerca del Veicolo dopo il furto totale o la rapina

Il Servizio decorre dall'ora di attivazione dell'Active Security, qualora acquistato ed espressamente richiamato in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Contraente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul Contratto stipulato con la Società Telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente.

È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Security o nel caso di sospensione del Contratto, salvo il caso in cui la sospensione sia "per furto" del veicolo e comunque fintantoché si rende necessaria la gestione del recupero dello stesso.

ART. 4 INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE E RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO ACTIVE SECURITY

Il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento o l'Installatore Convenzionato individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto stesso, per concordare l'installazione del dispositivo Active Security.

L'installazione del dispositivo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla firma del Contratto.

Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione dell'Active Security è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un Installatore Convenzionato con la Società Telematica, previa comunicazione a quest'ultima ad uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento.

Le spese relative all'installazione dell'Active Security sono a carico della Compagnia, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto a carico del Contraente dall'Installatore Convenzionato, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione dell'Active Security.

Nel caso di furto del veicolo:

- senza ritrovamento, l'installazione di una nuova Active Security su un altro veicolo è considerata come una prima installazione;
- con ritrovamento dello stesso ma senza l'Active Security, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. **Il Contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla:

- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, compresa la sostituzione del veicolo e reinstallazione su di un altro veicolo, sono a carico della Compagnia;
- sostituzione/verifica dell'Active Security in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, l'Active Security viene custodita presso l'Installatore Convenzionato con le modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: l'Active Security viene conservata fino al momento della reinstallazione;
- sospensione della Polizza, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: l'Active Security verrà conservata fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallata l'Active Security. Scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, l'Active Security verrà ritirata dalla Società Telematica;
- annullamento della Polizza: l'Active Security viene conservata fino al ritiro da parte della Società Telematica.

ART. 5 MANCATA RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO

Il Contraente è sempre tenuto alla restituzione del dispositivo Active Box, anche se non funzionante, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la **cessazione della Polizza** eccettuato il caso di furto del veicolo, documentato con copia della denuncia alle Forze dell'Ordine.

Nel caso in cui, a seguito di eventi quali per esempio:

- cessazione della Polizza;
 - furto del dispositivo, purché non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo,
- il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato nel presente articolo e con le modalità di cui all'art. 4 "Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi", e nei casi in cui restituisse il dispositivo:
- non funzionante,
 - funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni,

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine dei 45 giorni, a titolo di risarcimento danni, una somma di 200 euro.

Nel determinare l'importo, si è tenuto conto sia del valore del dispositivo al momento dell'evento, sia degli oneri della Società Telematica per l'attivazione della procedura di "recupero forzoso" del dispositivo stesso. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente, con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui sopra, anche per tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione del dispositivo può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 del codice penale "Appropriazione indebita".

ART. 6 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

Premessa

Fermo quanto riportato ai successivi punti 6.1 e 6.2, una volta installato l'Active Security consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

6.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Security

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Active Security sono:

- corretta installazione dell'Active Security presso un Installatore Convenzionato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc.... in tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- corretto svolgimento delle attività richieste per la manutenzione dell'Active Security. In particolare, il Contraente riconosce ed accetta che, per il corretto funzionamento dei Servizi dell'Active Security, la stessa dovrà essere sostituita qualora la carica della batteria non sia sufficiente per assicurare il corretto funzionamento. La Società Telematica comunicherà al Contraente la richiesta di sostituzione presso un Installatore Convenzionato, restando inteso che qualora il Contraente non provveda ad effettuare quanto richiesto, la Società Telematica non potrà più garantire la corretta erogazione dei Servizi, senza che alcuna responsabilità, di nessun genere, possa essere alla stessa addebitata dal Contraente per il malfunzionamento del dispositivo;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo punto 6.2 "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

6.2 Condizioni per la corretta operatività dei Servizi

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione dell'Active Security ed al rispetto delle successive condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ed alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;

- in caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo Active Security, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro Installatore Convenzionato, indicato dal Centro Servizi;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sull'Active Security e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del Contratto di abbonamento tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia;
- il Contraente è tenuto a recarsi presso un Installatore Convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento dell'Active Security dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti all'Active Security o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate;
- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione dell'Active Security, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul Contratto stipulato con la Società Telematica, per l'inserimento in manutenzione dell'Active Security. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativo il dispositivo, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.

ART. 7 ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI

Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore Convenzionato a seguito dell'installazione dell'Active Security, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore Convenzionato.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Security, dei quali l'Installatore Convenzionato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.

La Società Telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Security.



Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta nell'Active Security;

- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati all'Active Security da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento dell'Active Security;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 "Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ed operatività dei servizi" che precede;
- batteria dell'Active Security esaurita;
- rimozione dal veicolo dell'Active Security.



Inoltre, la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

PRODOTTI “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”

PER SOLUZIONE AUTO E FATA 4X4

Per i già clienti dei prodotti “Tutela su misura”, “Tutela light” e “Fata 4x4” sono valide alcune opzioni con condizioni specifiche non concedibili su nuove polizze.

SEZIONE GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4 X 4”

NORME COMUNI



Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie C.V.T. facoltative “Soluzione Auto (Tutela su misura)” e “Fata 4x4”:

- Incendio e Ricorso terzi da incendio
- Furto
- Garanzie Complementari
- Kasko
- Eventi speciali

Le garanzie “Soluzione Auto (Tutela su misura)” e “Fata 4x4” possono essere mantenute solo se già presenti sul Contratto in corso. Inoltre, sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.

ART. 1 VALORE ASSICURATO

Il veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, compresi gli accessori di serie. Si intendono assicurati anche gli optional non di serie a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata, fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non può superare il 20% della somma assicurata stessa.



Gli apparecchi audio-fono-visivi sono assicurati purché sia richiamata in Polizza la condizione aggiuntiva furto dedicata e il valore di tali apparecchi sia compreso nella somma assicurata.

In occasione della scadenza annuale e in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo, **su specifica richiesta del Contraente**, la Compagnia si impegna ad adeguare il Valore assicurato del veicolo e, di conseguenza, il relativo premio.

L'adeguamento si basa sul valore commerciale riportato nell'ultima pubblicazione disponibile della rivista Quattroruote o, per i veicoli non identificati in detto listino, nelle riviste di settore specializzate.

INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO

ART. 2 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma,
- esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

“TUTELA SU MISURA” E “FATA 4X4”

La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI RICORSO TERZI DA INCENDIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Contratto ai sensi della garanzia Incendio, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati ai mobili e agli immobili di terzi dall'incendio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione. Limitatamente al prodotto “Fata 4x4”, l'estensione è valida anche per i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- **far pervenire** alla Compagnia copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente;
- **comunicare** eventuali polizze stipulate contro i danni da incendio alle proprietà immobiliari danneggiate, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile;
- **informare immediatamente la Compagnia** delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa.

La Compagnia può scegliere di assumere, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato.

La Compagnia ha inoltre facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Obblighi dell'assicurato

- **comparire in giudizio** ove la procedura lo richieda;
- **astenersi**, salvo consenso espresso della Compagnia, da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.



La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NOTA BENE:

L'estensione non è operante qualora contestualmente sia stata stipulata, con la Compagnia e per il medesimo veicolo, anche un Contratto a copertura della garanzia di R.C.A.. In tal caso saranno operanti le condizioni in essa previste.

PRODOTTO LIMITE/FRANCHIGIA	TUTELA SU MISURA	FATA 4X4
Limite di indennizzo per sinistro	150.000 euro	51.646 euro
Franchigia per sinistro	250 euro	258 euro

ART. 3 COSA NON È ASSICURATO (ESCLUSIONI)

Sono esclusi dalla garanzia incendio i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra**, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;**
- **derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio**, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **a ogni eventuale attrezzatura** necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.

FURTO

Garanzia valida solo per "Tutela su misura" e "Fata 4x4".

ART. 4 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina dello stesso.

La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in Polizza – Veicolo abitualmente ricoverato

Limitatamente alla garanzia "Tutela su misura", la **dichiarazione del contraente**, regolarmente identificata in Polizza, che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato

nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni, comporta una diminuzione del premio.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Compagnia, a **fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale**.



In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui all'art. 1892 e seguenti del codice civile.

ART. 5 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi dalla garanzia furto i danni:

- **determinati od agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra**, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche**, terremoti inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività.
- **subiti dal veicolo** nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti non assicurati, nonché subiti dal veicolo a seguito della circolazione successiva al furto o alla rapina;
- **da furto** di apparecchi audio-fono-visivi;
- **ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.**

ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO



L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.

RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il proprietario rilascia alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita. Nel caso in cui, a seguito della suddetta vendita, l'indennizzo pagato risulti essere stato parziale, l'eccedenza tra il ricavato dalla vendita, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, e l'indennizzo liquidato, viene ripartita nella stessa proporzione fra la Compagnia e l'Assicurato.

L'Assicurato ha facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procede a effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di Contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.

ART. 7 CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO

A. APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia Furto, la stessa s'intende estesa agli apparecchi audio-fono-visivi, stabilmente fissati sul veicolo e la cui **presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del Contratto**. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di 1.032 euro e con una franchigia di 150 euro.**

B. DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E DANNI DA SCASSO

A deroga di quanto previsto dalle esclusioni della garanzia furto, la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- **in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina**, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- **nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina** esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

Il Valore assicurato, nonché lo scoperto e/o la franchigia, sono pari a quello indicato in Polizza per la garanzia furto.

LA CLAUSOLA CHE SEGUE È OPERANTE **ESCLUSIVAMENTE** SUL PRODOTTO "FATA 4X4"

C. VEICOLO ABITUALMENTE RICOVERATO

La dichiarazione del Contraente, regolarmente identificata in Polizza, che il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni, comporta una diminuzione del premio.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Compagnia, a **fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti potranno trovare applicazione i disposti di cui all'art. 1892 e seguenti del codice civile.

GARANZIE COMPLEMENTARI

ART. 8 GARANZIE COMPLEMENTARI

A. RIMBORSO TASSA DI PROPRIETÀ - TASSA DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di sinistro (Incendio, Furto e rapina o Kasko) che abbia determinato la perdita totale del veicolo, vengono indennizzate:

- la quota parte della tassa di proprietà, per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa;
- le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo **fino alla concorrenza complessiva di 258 euro**.

L'indennizzo è corrisposto contestualmente a quello del sinistro per perdita totale.

B. RECUPERO E CUSTODIA

In caso di ritrovamento del veicolo precedentemente oggetto di furto totale, vengono indennizzate le spese sostenute per il recupero e la custodia del veicolo, **fino alla concorrenza di 258 euro**.

C. INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO

In caso di sinistro Incendio o Furto totali, verrà riconosciuto in favore dell'Assicurato **un importo pari ad 15 euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo**, dal giorno successivo alla denuncia di sinistro fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque **con il limite massimo di 20 giorni**.

D. DANNI AI BAGAGLI

In caso di sinistro Incendio che abbia comportato danni al veicolo superiori all'80% del suo valore commerciale, verranno indennizzati i danni ai bagagli trasportati **per un importo massimo di 258 euro**.

Per bagagli si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro quali indumenti, materiale sportivo e attrezzature da campeggio di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro.



Sono esclusi: denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili.

E. PERDITA CHIAVI

Vengono indennizzate, sino alla concorrenza **complessiva di 258 euro per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per:

- l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto;
- la duplicazione delle chiavi resasi necessaria a seguito di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato.

Vengono altresì indennizzate, **sino alla concorrenza complessiva di 258 euro per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il rilascio di duplicati dei documenti di circolazione o delle targhe, a causa di loro smarrimento o sottrazione, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle autorità competenti.

F. ROTTURA DEI CRISTALLI

Prodotto "Tutela su misura"

La Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in Polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali.



Sono esclusi:

- **rigature e/o segnature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;**
- **i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;**
- **i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.**

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 1.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa e con l'applicazione di una franchigia fissa di 150 euro**.

Prodotto "Fata 4x4"

La Compagnia rimborsa, le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo, a seguito di rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale o a fatto di terzi avvenuto durante la circolazione.



Sono esclusi:

- **rigature e/o segnature dei cristalli, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;**

- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 516,45 euro per sinistro e per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia fissa di 51,64 euro.**

La Compagnia è surrogata in base all'art. 1916 del codice civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

G. RIPRISTINO AIR-BAG

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag resosi necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 516 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

La Compagnia conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

H. DANNI DA SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a seguito di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera, o del Medico intervenuto o dell'Autorità.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di 516 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

KASKO

ART. 9 GARANZIA KASKO COMPLETA – VALIDA SOLO PER “TUTELA SU MISURA” E “FATA 4X4”



La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.

ART. 10 CONDIZIONE PARTICOLARE KASKO (SOLO COLLISIONE - MINIKASKO) – LIMITATAMENTE AL PRODOTTO “FATA 4X4”



La Compagnia presta l'Assicurazione esclusivamente per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, avvenuti durante la circolazione.

ART. 11 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi dalla garanzia Kasko i danni:

- **determinati o agevolati da dolo** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra**, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- **verificatisi in conseguenza di** eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- **causati da conducente non abilitato** a norma delle disposizioni vigenti;
- **causati da conducente in stato d'ebbrezza** o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;
- **cagionati da cose o animali trasportati** sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- **causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;**
- **causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria** – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Contratto;
- **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;**
- **derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.**

EVENTI SPECIALI

ART. 12 GARANZIA EVENTI SPECIALI – VALIDA SOLO PER “TUTELA SU MISURA” E “FATA 4X4”

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani.

La garanzia è prestata nel limite del Valore assicurato indicato in Polizza e comunque fino alla concorrenza massima del valore commerciale del veicolo.



Sono esclusi i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave** del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra**, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- **verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo** - comunque insorto, controllato o meno - **di energia nucleare o radioattività.**

PROTEZIONE CONDUCENTE, INFORTUNI CONDUCENTE E LOCOMOZIONE CAMPER

PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEL CONDUCENTE

In questa Sezione vengono indicate le norme che regolano le coperture previste in caso di grave infortunio subito dal conducente, qualora sia responsabile del sinistro. Vengono inoltre indicate le coperture per gli infortuni subiti mentre si viaggia col proprio camper, in qualità di conducente o trasportato.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

Premessa

Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:

- un infortunio parziale o totale,
- il decesso

a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:

- diaria da ricovero;
- rimborso spese di cura per infortunio.

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di:

- autocarri sino a 3500 kg,
- camper,

la garanzia vale anche per gli **infortuni subiti a terra** (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.



Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento;
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile);
- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- l) in caso di caduta in acqua del veicolo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,**
- **il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.**

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle **lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.**

Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti.



L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- a. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche** derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza;
- b. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- c. **guida in stato di alterazione**, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
- d. **uso del veicolo diverso** da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- e. **guida del veicolo da parte di un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione** e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- f. **infarti, ernie** di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
- g. **partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove**, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h. **guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;**

- i. **pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;**
- j. **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche** dipendenti da atti di terrorismo;
- k. **trasmutazione del nucleo dell'atomo** provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l. **manovre militari**, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.



Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da persone** che, al momento del sinistro, risultassero **alla guida del veicolo** indicato in Polizza **contro la volontà del Contraente**.

INVALIDITÀ PERMANENTE

ART. 3 INVALIDITÀ PERMANENTE

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.



Se l'infortunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambidue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:

una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metameri sacrale	3%
esiti di frattura di un metameri coccigeo con callo deforme	5%

ANCHILOSI:

della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

PARALISI COMPLETA:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:

sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:	
un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. 4 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente prevedono le seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi 50.000 euro di somma assicurata viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia
- sull'eccedenza di detta somma e fino a 100.000 euro non si procede a indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di 100.000 euro non si procede a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.



Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie, ad eccezione delle opzioni "Kit Small" e "Kit Medium".

OPZIONE KIT SMALL

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate prevedono le seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a 100.000 euro non procede ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di 100.000 euro non si procede ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

ART. 5 INVALIDITÀ SPECIFICA

I casi di invalidità permanente,

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,

verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.



ESCLUSIONI

Quanto sopra non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F;
- che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

ART. 6 DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

ART. 7 CUMULO DELL'INDENNITÀ



Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza richiedere il rimborso nel caso contrario.

MORTE PER INFORTUNIO

ART. 8 MORTE

La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali.

ART. 9 MORTE PRESUNTA

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 codice civile.**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

ART. 10 CUMULO DELL'INDENNITÀ



L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

DIARIA DA RICOVERO

ART. 11 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO



In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.

Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:

- il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
- nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
- saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 120 giorni per anno assicurativo.

La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

ART. 12 RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO



In caso di infortunio indennizzabile, la Compagnia:

- assicura il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75 euro e il massimo di 250 euro.**

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:

IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa:

- **accertamenti diagnostici** (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- **onorari** del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- **rette di degenza**;
- **assistenza medica e infermieristica**, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- **esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche**, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;
- ticket relativi alle prestazioni che precedono;
- trattamenti fisioterapici o rieducativi, limitatamente a tali spese, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli **interventi di chirurgia plastica necessari** per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di 50 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.



IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO

La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative:

- Infortuni A
- Infortuni B

che **possono essere mantenute solo se già presenti sul Contratto in corso. Inoltre, sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.**

INFORTUNI A

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in Polizza, sia esso adibito ad uso privato o promiscuo, subisca un infortunio tale da provocarne l'invalidità permanente, in conseguenza di un evento occasionato dal suddetto veicolo durante la circolazione in aree pubbliche o private. La garanzia vale anche per gli **infortuni subiti a terra** (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento di operazioni strettamente necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in seguito a guasto meccanico o avaria.

Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti da:

- principio di annegamento;
- principio di folgorazione;
- gli infortuni occasionati da malori o perdita di conoscenza;
- gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 codice civile).

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida
- il veicolo venga usato secondo le disposizioni previste dal codice della strada e delle eventuali specifiche norme relative al veicolo stesso.

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle **lesioni fisiche dirette, esclusive ed obiettive constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.**

Nel caso in cui l'assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti.

L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile ai sensi di Contratto;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato;
- guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
- pratica di sport;
- rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974 a 1994);
- contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da soggetti** che, al momento del sinistro, risultassero **alla guida del veicolo** indicato in Polizza contro **la volontà del Contraente**.

INVALIDITÀ PERMANENTE

ART. 3 INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

ANCHILOSI:	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

PARALISI COMPLETA:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:

sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:

un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

- Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere un valore massimo corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato;
- Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. 4 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Per le prestazioni previste dall'art. 3 "Invalidità permanente" non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5%.

Se l'invalidità permanente supera il 5% del totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.

Qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% della totale non si applica la suddetta franchigia.

ART. 5 INVALIDITÀ SPECIFICA

I casi di invalidità permanente:

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 70%, accertato con i criteri di cui all'art. 3 "Invalidità permanente",
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,

verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

Esclusioni

Quanto sopra non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F;

che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

ART. 6 DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/ aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

INFORTUNI B

ART. 7 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca un infortunio durante la guida e l'uso del veicolo a motopropulsione indicato in Polizza in conseguenza di un incidente stradale occorso al veicolo stesso durante la circolazione.

L'Assicurazione, limitatamente ai casi di morte, invalidità permanente, è altresì operante per gli infortuni che le stesse persone subissero:

- nel salire e nel discendere dal veicolo;
- durante la messa in moto del veicolo;
- in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- in caso di caduta in acqua del veicolo.

Fermo quanto disposto al primo comma, l'Assicurazione comprende:

- l'annegamento;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- gli infortuni subiti in stato di maleore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo a condizione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva.

ART. 8 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il conducente è in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci, stupefacenti od allucinogeni;
- se il veicolo circola contro la volontà del proprietario o del Contraente o, comunque, di chi ha diritto di disporne;
- se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- se, trattandosi di veicolo adibito al trasporto di cose, i trasportati non si trovino in cabina, a fianco del conducente;
- se alla guida del veicolo trovasi un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- per gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
- durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I..

Inoltre, l'Assicurazione non comprende gli infortuni conseguenti a:

- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;

- rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di esclusione dei rischi di energia nucleari (Nuclear Energy Exclusion Clause NMA 1974a1994);
- dalle contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

ART. 9 COSA NON È ASSICURATO

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.

ART. 10 SERVIZIO MILITARE

L'Assicurazione esplica i propri effetti anche durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso.

ART. 11 LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 12 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma, del trasferimento della proprietà del veicolo indicato in Polizza. In caso di sostituzione, l'Assicurazione diviene operante per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata o dall'ora di accettazione del telegramma.

Negli altri casi, l'Assicurazione continua a favore del nuovo proprietario per 15 giorni, quindi cessa se entro tale termine questi non richiede la voltura del Contratto.

ART. 13 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 14 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

INVALIDITÀ PERMANENTE

ART. 14 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia corrisponde l'indennizzo determinato con i seguenti criteri:

1. se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata (invalidità permanente totale);
2. se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale), che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

ANCHILOSI:	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

PARALISI COMPLETA:	
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:	
sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:	
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

ART. 15 MASSIMALE ASSICURATO E RELATIVA FRANCHIGIA

Opzione A)

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, che determini una:

invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a 30.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

Opzione B)

In caso di infortunio, indennizzabile a termini di Polizza, che determini una:

invalidità permanente assoluta sulla parte di somma assicurata fino a 60.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

MORTE PER INFORTUNIO

ART. 16 MORTE PRESUNTA

Se, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari indicati in Polizza il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del codice civile. Resta inteso che se dopo che la Compagnia ha pagato l'indennità risulterà che l'assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell'intera somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

SEZIONE LOCOMOZIONE CAMPER

Premessa

Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o, in caso di rinnovo, nella sintesi di Polizza presente sul certificato di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

L'Assicurazione vale, per il mondo intero, per gli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di conducente o trasportato del camper assicurato indicato in Polizza.

L'Assicurazione vale anche durante la pratica del campeggio in Italia (escluso il comune di residenza) e all'Estero, sia nei luoghi dove è consentito, sia in aree non adibite o riservate a tale pratica, limitatamente a:

- gli infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di conducente o trasportato di velocipedi; ciclomotori e motocicli, autovetture ad uso privato, natanti ad uso privato o da diporto, esclusi i mezzi di locomozione subacquei;
- gli infortuni subiti dall'Assicurato nel salire o scendere dal camper;
- gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo durante la sua circolazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi passeggeri;
- gli infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni subiti nel salire o scendere dallo stesso;
- gli infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non; gli infortuni subiti dall'Assicurato durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante.



Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:

- a) da annegamento;
- b) da asfissia non di origine morbosa;
- c) da assideramento o da congelamento;
- d) da colpi di sole o di calore;
- e) in stato di maleore od incoscienza;
- f) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- g) da colpa grave, nonché quelli derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo, **a condizione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva** (in deroga agli artt. 1900 e 1912 del codice civile).

Le garanzie che possono essere prestate con la presente Assicurazione sono le seguenti:

- Morte per Infortunio;
- Invalidità Permanente per Infortunio;
- Diaria da Ricovero per Infortunio o Immobilizzo;
- Danno Estetico.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL VEICOLO

L'Assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l'evento si verifichi nell'ambito di stazioni di rifornimento e/o servizio.

Relativamente alla presente estensione, non è operante l'art. 31 - "rinuncia al diritto di surrogazione" presente nella Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

PERSONE ASSICURATE

La copertura è operante per gli Assicurati facenti parte dello stesso nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia e nominativamente indicati in Polizza. Le somme assicurate indicate in Polizza vengono ripartite in parti uguali tra tutti gli Assicurati.

Tuttavia, nel caso in cui il numero delle persone assicurate fosse superiore a tre e risulti vittima dell'evento un solo componente del nucleo familiare, la Compagnia riconoscerà comunque un terzo delle somme assicurate.

Eventuali variazioni delle persone assicurate facenti parte dello stato di famiglia rispetto a quelle indicate in Polizza al momento della sottoscrizione del Contratto devono essere comunicate per iscritto e comportano la sostituzione del Contratto.

Tuttavia, in caso di mancata comunicazione della variazione, al momento del sinistro la copertura sarà operante per le persone indicate in Polizza, per un periodo massimo di 6 mesi dalla variazione, a meno che il Contraente non voglia far prevalere lo stato di famiglia.

In ogni caso, la copertura non sarà operante per le persone facenti parte dello stato di famiglia al momento della sottoscrizione della Polizza ma non indicate in Polizza.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'assicurazione vale per le persone di **età non superiore a 80 anni**.

Tuttavia, qualora l'Assicurato compisse l'80° anno di età in corso di Contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui l'Assicurato al momento del sinistro abbia un'età compresa tra 76 anni e 80 anni la copertura è valida solamente per le garanzie (se acquistate) Morte per Infortunio e Invalidità Permanente da Infortunio, con somme assicurate ridotte del 50% e **con l'applicazione di una franchigia assoluta del 10%** su tutta la somma assicurata della garanzia Invalidità Permanente per Infortunio.

Qualora uno o più soggetti indicati in Polizza avessero superato il limite di età sopra indicato, i massimali assicurati verranno ripartiti tra le persone che non abbiano superato detti limiti, sulla base di quanto indicato all'art. 1 "Che cos'è assicurato".



L'assicurazione non comprende gli infortuni:

- **verificatisi in connessione con** atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità;
- verificatisi alla guida di veicoli o natanti, **se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore**. È tuttavia compreso l'infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempreché la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
- **verificatisi a seguito di** contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;
- **verificatisi in connessione con** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (quali per esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
- **dovuti all'influsso di campi elettromagnetici;**
- **verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi** compiuti o tentati dall'Assicurato;

- **derivanti da movimenti tellurici**, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni;
- **cagionati da stato di ubriachezza** dell'Assicurato o che siano conseguenti ad abuso di psicofarmaci o all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- **derivanti dall'uso di mezzi diversi** da quelli indicati all'art. 1 "Che cos'è assicurato" nella presente Sezione, nonché di giostre e mezzi nei parchi divertimento, di scivole o skilift.



La garanzia non vale inoltre per:

- **gli infortuni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese – di qualsiasi natura – causati direttamente e indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- **le conseguenze di operazioni chirurgiche**, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio;
- **gli infortuni subiti** da persone di professione autisti, conducenti e personale viaggiante di mezzi di trasporto previsti in contratto, **durante l'esercizio delle loro attività professionali**;
- **gli infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive** e relative gare e allenamenti, salvo che si tratti di attività puramente ricreative.

ART. 3 COSA NON È ASSICURATO

Premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia nonché da schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di contratto, trattandosi di aggravamento di **rischio in relazione al quale la Compagnia non avrebbe consentito a prestare l'Assicurazione**, il Contratto si intenderà risolto dal giorno dell'insorgenza dell'affezione e la Compagnia rimborserà la parte di premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di garanzia non goduto.

ART. 4 MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO

La Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.cattolica.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. **Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai Contraenti e/o Assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.**

ART. 5 MORTE PER INFORTUNIO

La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della Polizza – **entro due anni dal giorno dell'infortunio**. **L'indennizzo per il caso di Morte per infortunio non è cumulabile con quello per Invalidità permanente**. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

ART. 6 MORTE PRESUNTA

Se l'Assicurazione è prestata per il caso Morte e, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, il corpo dell'Assicurato non viene ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso Morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta di cui all'art. 58 del codice civile. Resta inteso che se, successivamente al pagamento di tale indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, **la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata**. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

ART. 7 COMMORIENZA DEL CONIUGE

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 50% e **con il limite di maggiorazione massimo complessivo per i due assicurati di 200.000 euro** nei seguenti casi:

- a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- a favore di un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un altro Contratto infortuni della Compagnia in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), **il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 200.000 euro**.

ART. 8 INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.

Se l'infotunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella



PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI:	
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:	
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

ANCHILOSI:	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica	15%

PARALISI COMPLETA:

del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:

sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:

un piede	40%
ambidue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. 9 FRANCHIGIA SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO

Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione di una franchigia nella misura del 3%.

Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Qualora l'Invalidità Permanente da Infortunio sia di grado pari o superiore al 60% della totale l'indennizzo viene corrisposto il 100% della somma assicurata.

ART. 10 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO O IMMOBILIZZO

La Compagnia corrisponde in caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in istituto di cura un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza **(il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.**

La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo.

La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione di una o più articolazioni, a titolo curativo per lesioni traumatiche, ottenuto con bende gessate o qualsiasi altra metodica di immobilizzo, la Compagnia corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella scheda di Polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, per un **periodo massimo di 90 giorni** per evento e per anno assicurativo.

Per le seguenti fratture, purché radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, resta inteso che verrà corrisposto un **indennizzo forfettario** pari a:

- 40 giorni per la frattura del bacino;
- 40 giorni per la frattura del femore;
- 40 giorni per la frattura della colonna vertebrale;
- 20 giorni per la frattura completa della costola.

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

I collari a strappo non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia. L'Assicurato è tenuto a presentare alla Compagnia il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione). Nei casi in cui sia prescritto che la rimozione del presidio debba essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.

ART. 11 DANNO ESTETICO (AUTOMATICAMENTE OPERANTE SE PRESENTE LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE)

La Compagnia provvederà al rimborso delle spese sostenute, **fino alla concorrenza di 2.000 euro**, per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di Polizza.

Nel caso l'intervento chirurgico sia dovuto ad un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla **concorrenza di 5.000 euro**.



La garanzia non è operante in caso di infortunio subito durante la circolazione in qualità di conducente di ciclomotore/motociclo.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione. Vengono indicate inoltre le regole per la determinazione dell'ammontare del danno.

Premessa

Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di denuncia del sinistro relativo a:

- **GARANZIE C.V.T. e GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” e “FATA 4X4”**
- **GARANZIE AGGIUNTIVE**
- **PROTEZIONE CONDUCENTE**
- **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**
- **LOCOMOZIONE CAMPER**

SEZIONE GARANZIE C.V.T. E SEZIONE GARANZIE C.V.T. “SOLUZIONE AUTO (TUTELA SU MISURA)” E “FATA 4X4”

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI



L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- a. **compilare la denuncia di sinistro indicando:**
 - data, luogo e cause del sinistro,
 - con la descrizione del fatto,
 - con la precisazione delle conseguenze
 - e con l'indicazione di eventuali testimoni;
- b. **inviare** le stesse alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità;
- c. **indicare il luogo dove è custodito il veicolo;**
- d. allegare **copia della denuncia** fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa;
- e. allegare **copia della fattura di acquisto** del veicolo nel caso in cui sia stata scelta l'opzione **Valore assicurato al valore di fattura**.

L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo** prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.

Particolarità per la garanzia Ritiro patente DOVERI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. **fornire** alla Compagnia tutte le indicazioni riguardo data, luogo e cause del sinistro, precisandone le conseguenze ed indicando il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni, **entro 3 giorni dall'accadimento o appena ne abbia la possibilità**;
- b. **avvisare** via telegrafica la Compagnia in caso di incidente mortale o di notevole gravità;
- c. **prestarsi per facilitare le pratiche che la Compagnia intendesse svolgere a suo nome per limitare le conseguenze del provvedimento**,
- d. **inviare** la documentazione necessaria per il conteggio e la liquidazione dell'indennità.

Il termine, di cui al punto a, decorre dalla data della notifica del relativo provvedimento ed **alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.**

ART. 2 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

i

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate (per esempio Eurotax giallo per i veicoli per trasporto cose aventi peso superiore a 3.500 Kg.).

Qualora non sia disponibile alcun riferimento nelle riviste specializzate si terrà conto del valore di mercato attribuibile a veicoli simili per tipologia e prestazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'indennizzo liquidabile comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo in caso di autorizzazione al pagamento diretto, rilasciata dalla società di leasing.

DEGRADO COMMERCIALE

Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle parti del veicolo, in rapporto al loro valore di listino.

Anche per gli eventuali **Allestimenti speciali** compresi nel Valore assicurato, al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale.

Limitatamente ai danni parziali su autocarri conto proprio, autocarri conto terzi e camper, la liquidazione avverrà con le seguenti modalità:

per le garanzie incendio, collisione con animali selvatici, eventi atmosferici, furto, atti vandalici, kasko	• se il danno avviene entro 3 anni dalla data di Prima immatricolazione senza considerare il degrado commerciale sui pezzi di ricambio • se il danno avviene oltre 3 anni dalla data di Prima immatricolazione il degrado commerciale sui pezzi di ricambio sarà pari al 30% dal terzo al quarto anno, pari al 40% dal quarto al quinto anno e pari al 50% dal quinto anno in poi
per i danni agli Accessori fono-audio-visivi di serie e non	• se se il danno avviene entro 5 anni dalla data di Prima immatricolazione senza considerare il degrado commerciale dei pezzi di ricambio • se se il danno avviene oltre 5 anni dalla data di Prima immatricolazione nella misura del 50% del valore originario indicato in fattura o altro documento equivalente

Il degrado commerciale è invece sempre applicato a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, capote e selleria.



ESCLUSIONI

- danni derivanti da privazione d'uso;
- danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- spese di ricovero del veicolo danneggiato;
- spese sostenute per il trasporto e il traino;
- spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Nel caso in cui venga accertato che il Valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo determinato come sopra indicato, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nell'opzione **Valore assicurato al Valore di fattura** la regola proporzionale non viene applicata se l'assicurazione parziale è giustificata dalle risultanze della fattura di acquisto del veicolo.

ART. 3 SCOPERTO

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo **eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato**.

PARTICOLARITÀ PER I PRODOTTI: "TUTELA SU MISURA", "FATA 4X4"



Per i sinistri accaduti negli Stati esteri i minimi di scoperto e le franchigie previsti dalle Condizioni di Assicurazione e/o indicati in Polizza **si intendono sempre raddoppiati**.

ART. 4 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



Potrebbe perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che mette in atto uno dei seguenti comportamenti:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

La Compagnia si riserva in ogni caso ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.

ART. 5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alle garanzie Kasko Completa, del prodotto "tutela su misura", la Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 codice civile.

ART. 6 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.



Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

ART. 7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.

Per i sinistri occorsi durante il periodo di fermo amministrativo l'Assicurato deve fornire, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Compagnia, visura al P.R.A. dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, **l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati** recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

A. PER LE GARANZIE INCENDIO, ATTI VANDALICI E KASKO

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.**

B. PER LA GARANZIA INCENDIO

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

C. PER LA GARANZIA FURTO

L'Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:

1. **estratto cronologico generale del P.R.A.** o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
2. **copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.; e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. documentazione attestante la **cancellazione o revoca del provvedimento di fermo amministrativo** qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
5. **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.**

Particolarità per la garanzia Ritiro patente

L'indennità giornaliera viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e finisce, fermo il pattuito limite massimo di giorni indennizzabili, alla data di scadenza del periodo di sospensione stabilito dal provvedimento. Questo, anche se la restituzione della patente viene subordinata ad esame di idoneità da parte del titolare. In caso di successiva revoca o di modifica del provvedimento si farà riferimento al provvedimento definitivo.

In caso di ritardata denuncia l'indennità inizierà soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Compagnia.

Non danno luogo a indennizzo eventuali sospensioni di durata inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il pagamento della somma dovuta da parte della Compagnia sarà effettuato di norma al termine del periodo di indennizzabilità e dopo che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 119 del "Codice della Strada".

L'Assicurato può comunque chiedere alla Compagnia che l'indennità sia maturata venga corrisposta mensilmente.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità sarà corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sarà stato prosciolto o assolto.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia non corrisponde alcuna ulteriore indennità, tuttavia liquiderà agli eredi l'indennità maturata fino al giorno del decesso.

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

PACCHETTI

ART. 8 DENUNCE DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **fornire** alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
- **indicare** il luogo dove è custodito il veicolo;
- **allegare**, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, **viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.**

MERCI TRASPORTATE

ART. 10 DENUNCIA DI SINISTRO E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'Assicurato in caso di sinistro deve:

- darne immediato avviso alla Compagnia** senza modificare lo stato del veicolo e del carico, o delle tracce del sinistro, prima dell'intervento del commissario d'avaria o del perito incaricati dalla Compagnia, di cui deve essere chiesto l'immediato intervento per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno, salvo che le operazioni non siano necessarie per il salvataggio, recupero e conservazione delle merci o per diminuirne il danno (articolo 1914 codice civile);
- fornire alla Compagnia entro 3 giorni**, o appena ne abbia la possibilità, le indicazioni riguardo:
 - data, luogo e cause del sinistro,
 - con la descrizione del fatto,
 - con la precisazione delle conseguenze
 - e con l'indicazione di eventuali testimoni;
- consegnare la perizia o il certificato di avaria** eventualmente rilasciato loro dal perito o dal commissario di avaria;
- consegnare le copie di eventuali denunce del Sinistro alle Autorità** o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;

- e) **produrre la documentazione fotografica** delle merci danneggiate a seguito del sinistro;
- f) **consegnare eventuali documenti di trasporto** o documentazione equiparata;
- g) **consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio** con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- h) **consegnare la fattura** e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci e comprovanti la legittimazione all'Indennizzo;
- i) **dichiarare** se e quali **altre assicurazioni** sono state stipulate **sulla stessa merce**;
- j) **fornire su richiesta** della Compagnia ogni **documentazione o atto utili ai fini della liquidazione** del sinistro;
- k) **fornire copia del verbale di denuncia all'Autorità competente** nel caso in cui il sinistro sia dovuto a incendio e atti dolosi di terzi.

La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al punto a), j) e k) potrà comportare, ai sensi degli artt. 1915 e 1916 del codice civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la richiesta di risarcimento da parte della Compagnia in caso di pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del **danno indennizzabile** è dato dalla **differenza tra il valore delle merci in stato sano al momento del Sinistro e il valore delle stesse merci a seguito del Sinistro**.

Qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Compagnia, il valore delle merci al momento del sinistro è pari alla somma netta realizzata con la vendita.

Nel caso il danno colpisca solo una parte della merce, la Compagnia risponde solo del danno relativa a questa parte senza considerare il deprezzamento dell'oggetto a cui apparteneva.

i

Nell'importo indennizzabile sono comprese anche le spese sostenute per evitare o diminuire un danno, in proporzione del Valore assicurato rispetto al valore delle merci trasportate al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo (art. 1914 codice civile).

ART. 12 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, **viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di Indennizzo**.

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

ART. 13 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI



La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.



L'Assicurato si impegna a:

- collaborare per consentire le indagini necessarie;
- autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO



Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile

ART. 15 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Rimborso spese di cura per infortunio

Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.

La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

ART. 16 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici.

i

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci.

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

ART. 17 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, art. 1916 codice civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE

INFORTUNI A

ART. 18 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e dev'essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'assicurato deve collaborare con la Compagnia per l'effettivo accertamento del sinistro e delle sue conseguenze, consentendo quindi le indagini mediche e cliniche necessarie a tal fine.

ART. 19 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, **devono comunicare per iscritto** all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 codice civile.

ART. 20 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

ART. 21 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora tra la Compagnia e l'assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione ad essi relativa viene demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti. Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

ART. 22 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

INFORTUNI B

ART. 23 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI

La denuncia dell'infornio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici. **L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.**

ART. 24 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve darne avviso all'Agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.

ART. 25 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso, ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 26 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO. MANDATO AI MEDICI

Le divergenze – sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 13 della "Sezione Infortuni Conducente" – possono essere demandate a due medici, nominati uno dal Contraente o dall'Assicurato e uno dalla Compagnia.

Qualora si verifichi disaccordo, i due medici devono nominare un terzo, designato dagli stessi di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità

di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

ART. 27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, compreso il certificato medico di guarigione, la Compagnia comunica al Contraente ed all'Assicurato l'ammontare dell'indennizzo dovuto. Avuta notizia dell'accettazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione, la Compagnia provvede al pagamento.

ART. 28 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

SEZIONE LOCOMOZIONE CAMPER

ART. 29 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI

La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a:

- **collaborare** per consentire le indagini necessarie;
- **autorizzare** il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni garantite dalla Polizza.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

ART. 30 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro 3 giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza.

ART. 31 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento entro 30 giorni della sottoscrizione della quietanza di pagamento.

ART. 32 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o da chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

ART. 33 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, art. 1916 codice civile, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

CVT VEICOLI COMMERCIALI



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F.
e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni
n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Albo Imprese presso IVASS
n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

